



# COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 18 DEL 28.07.2016

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO E I COMUNI ADERENTI PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PREVISTE DAL D.LGS. 81/2008.**

L'anno **duemilasedici** addì **ventotto** del mese di **luglio** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1 - BONUCCHI LEANDRO	P		8 - FONTANA ELISABETTA	P	
2 - NUCCI MANUELA	P				
3 - FIOCCHI MARCELLO	P				
4 - BARTOLINI LORENZO	P				
5 - FERRARI MATTEO	P				
6 - BENASSI CLAUDIO	A				
7 - SANTI GIACOMO	A				

Totale presenti **6**

Totale assenti **2**

Assiste alla seduta il Segretario Dott. **MIGLIORI MANUELA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BONUCCHI LEANDRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO

Premesso:

- che i Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni e Sestola, con atti approvati dai rispettivi Consigli Comunali hanno costituito l'Unione Montana dei Comuni denominata "Unione dei Comuni del Frignano" avente come finalità l'esercizio delle competenze stabilite dalle Leggi nazionali e regionali in materia;
- che con i medesimi atti è stato approvato l'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione;
- che si sono regolarmente insediati gli organi dell'Unione, così come previsto dallo statuto;
- che il D.Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81 così come modificato ed integrato con D.Lgs. n° 106 del 3 agosto 2009 riguardante il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rappresenta una nuova filosofia di gestione della sicurezza ed impone una serie di obblighi fra i quali la costituzione di un servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, l'elaborazione di un documento di valutazione dei rischi, l'informazione e la formazione del personale, la nomina del personale addetto alla gestione delle emergenze e la relativa formazione specifica in materia di prevenzione incendi e primo soccorso e numerosi altri, finora svolti singolarmente dai singoli Comuni.

Considerato:

- che la materia relativa alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori, rappresenta quindi un settore irrinunciabile per la serie di incombenze e competenze demandate dalla legge a tutela dei dipendenti dell'Unione e delle Amministrazioni Comunali;
- che, ferme restando in capo ai singoli Comuni le competenze previste dalla legge, si è valutata positivamente la possibilità di stipulare una convenzione tra l'Unione dei Comuni del Frignano e i Comuni sopra citati, allo scopo di migliorare gli aspetti organizzativi relativi allo svolgimento delle incombenze e all'individuazione delle figure richieste dalla legge, anche in considerazione dei nuovi assetti organizzativi creatisi a seguito del trasferimento di altri e numerosi servizi e dunque nell'ottica di gestire l'area della sicurezza dei lavoratori secondo un principio di maggiore coerenza ed economicità;
- che, nell'ottica di una maggiore qualificazione del personale impiegato e di una adeguata professionalità in riferimento alle singole figure richieste dalla legge, nonché di una migliore efficacia nello svolgimento delle competenze, i comuni intendono attuare una gestione in forma associata delle incombenze in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso il trasferimento all'Unione ed il coordinamento delle funzioni in capo all'Unione;

Ritenuto di avvalersi della facoltà prevista dal citato art. 30 del D. Lgs. 267/2000 e di stipulare, pertanto, apposita convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni in materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro come definite dal D.Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81 così come modificato ed integrato con D.Lgs. n° 106 del 3 agosto 2009 riguardante il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Visto lo schema di convenzione a tal fine predisposto dalla Unione e condiviso dagli Enti interessati, nel testo di cui all'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Tecnico Geom. Ballotti Giuseppe in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Castelli Angiolina in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 e 147 bis, comma 1, D.lgs. 267/2000 con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.lgs. 267/2000);

Con voti unanimi legalmente espressi;

### **DELIBERA**

- 1) Di procedere, per le ragioni esposte in premessa, all'approvazione dello schema di convenzione da stipularsi tra la Unione dei Comuni del Frignano e i Comuni aderenti per la gestione in forma associata di funzioni in materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro in attuazione delle previsioni del D.Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81 così come modificato ed integrato con D.Lgs. n° 106 del 3 agosto 2009 riguardante il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nel testo di cui all'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- 2) Di dare atto che alla gestione associata di cui trattasi potranno successivamente aderire ulteriori Comuni membri, previa approvazione della convenzione da parte dei rispettivi organi consiliari.
- 3) Di dare atto, altresì, che alla sottoscrizione dell'atto convenzionale di cui trattasi in rappresentanza di questo Comune interverrà il Geom. Ballotti Giuseppe nella sua qualità di Responsabile Area tecnica;
- 4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 - comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

**Letto, approvato e sottoscritto:**

**IL PRESIDENTE  
F.to BONUCCHI LEANDRO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. MIGLIORI MANUELA**

## **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi:  
Addì, 29/07/2016

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. MIGLIORI MANUELA**

**Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.**

### **ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il . .

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. MIGLIORI MANUELA**

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO DEI SERVIZI ED ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO.**

L'anno duemilasedici, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Pavullo nel Frignano presso la sede dell'Unione dei Comuni del Frignano con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge

tra

- **L'UNIONE COMUNI DEL FRIGNANO** rappresentata da \_\_\_\_\_, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_ della Unione medesima (C.F. Ente 03545770368), autorizzato in forza della deliberazione C.U. n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, resa immediatamente eseguibile.

e

- **IL COMUNE DI FANANO**, rappresentato da \_\_\_\_\_, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Comune medesimo (C.F. Ente 00562780361), autorizzato in forza della deliberazione C.C. n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, resa immediatamente eseguibile;
- **IL COMUNE DI FIUMALBO**, rappresentato da \_\_\_\_\_, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Comune medesimo (C.F. Ente 83000910360), autorizzato in forza della deliberazione C.C. n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, resa immediatamente eseguibile
- **IL COMUNE DI LAMA MOCOGNO**, rappresentato da \_\_\_\_\_, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Comune medesimo (C.F. Ente 00460930365), autorizzato in forza della deliberazione C.C. n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, resa immediatamente eseguibile;
- **IL COMUNE DI MONTECRETO**, rappresentato da \_\_\_\_\_, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Comune medesimo (C.F. Ente 83000490363), autorizzato in forza della deliberazione C.C. n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, resa immediatamente eseguibile;
- **IL COMUNE DI PIEVEPELAGO**, rappresentato da \_\_\_\_\_, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Comune medesimo (C.F. Ente 00632850368), autorizzato in forza della deliberazione C.C. n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, resa immediatamente eseguibile;
- **IL COMUNE DI POLINAGO**, rappresentato da \_\_\_\_\_, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Comune medesimo (C.F. Ente 00474870367), autorizzato in forza della deliberazione C.C. n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, resa immediatamente eseguibile;
- **IL COMUNE DI RIOLUNATO**, rappresentato da \_\_\_\_\_, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Comune

medesimo (C.F. Ente 00661380360), autorizzato in forza della deliberazione C.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, resa immediatamente eseguibile;

- **IL COMUNE DI SERRAMAZZONI** rappresentato da \_\_\_\_\_, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Comune medesimo (C.F. Ente 00224320366), autorizzato in forza della deliberazione C.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, resa immediatamente eseguibile;
- **IL COMUNE DI SESTOLA**, rappresentato da \_\_\_\_\_, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Comune medesimo (C.F. Ente 00511340366), autorizzato in forza della deliberazione C.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, resa immediatamente eseguibile;
- **SERRAMAZZONI PATRIMONIO SRL**, rappresentata da \_\_\_\_\_, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_ della medesima (C.F. 03024470365), autorizzato in forza della \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, resa immediatamente eseguibile;

#### **PREMESSO:**

- che i Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzone e Sestola, con atti approvati dai rispettivi Consigli Comunali hanno costituito l'Unione Montana dei Comuni denominata "Unione dei Comuni del Frignano" avente come finalità l'esercizio delle competenze stabilite delle Leggi nazionali e regionali in materia;
- che con i medesimi atti è stato approvato l'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione;
- che si sono regolarmente insediati gli organi dell'Unione, così come previsto dallo statuto;
- che il D.Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81 così come modificato ed integrato con D.Lgs. n° 106 del 3 agosto 2009 riguardante il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rappresenta una nuova filosofia di gestione della sicurezza ed impone una serie di obblighi fra i quali la costituzione di un servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, l'elaborazione di un documento di valutazione dei rischi, l'informazione e la formazione del personale, la nomina del personale addetto alla gestione delle emergenze e la relativa formazione specifica in materia di prevenzione incendi e primo soccorso e numerosi altri, finora svolti singolarmente dai singoli Comuni;
- che la materia relativa alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori, rappresenta quindi un settore irrinunciabile per la serie di incombenze e competenze demandate dalla legge a tutela dei dipendenti dell'Unione e delle Amministrazioni Comunali;
- che, ferme restando in capo ai singoli Comuni le competenze previste dalla legge, si è valutata positivamente la possibilità di stipulare una convenzione tra l'Unione dei Comuni del Frignano e i Comuni sopra citati, allo scopo di migliorare gli aspetti organizzativi relativi allo svolgimento delle incombenze e all'individuazione delle figure richieste dalla legge, anche in considerazione dei nuovi assetti organizzativi creatisi a seguito del trasferimento di altri e numerosi servizi e dunque nell'ottica di gestire l'area della sicurezza dei lavoratori secondo un principio di maggiore coerenza ed economicità;
- che, nell'ottica di una maggiore qualificazione del personale impiegato e di una adeguata professionalità in riferimento alle singole figure richieste dalla legge, nonché di una migliore efficacia nello svolgimento delle competenze, i comuni intendono attuare una gestione in forma associata delle incombenze in materia di

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso il trasferimento all'Unione ed il coordinamento delle funzioni in capo all'Unione;

- che con gli atti deliberativi sopra richiamati i rispettivi Enti hanno approvato lo schema della presente convenzione ed autorizzato la gestione in forma associata delle competenze di cui al D.Lgs. n° 81/2008 e ss. mm. e ii., rientrando tale servizio in quelli trasferibili ai sensi dello Statuto dell'Unione dei Comuni del Frignano

### **TUTTO CIO' PREMESSO:**

Tra i sottoscritti comparenti si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art. 1 - PREMESSA**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **Art. 2 - OGGETTO**

La presente convenzione ha per oggetto l'istituzione del "Servizio associato tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" ai sensi del D.Lgs n°81/2008 e s.m.i.(D.Lgs n°106/2009) presso l'Unione dei Comuni Frignano. La convenzione disciplina l'affidamento all'Unione dei Comuni del Frignano della gestione in forma associata e coordinata degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, intendendo per tali sedi quelle in cui si svolgono le funzioni lavorative, sia quelle comunali sia quelle dell'Unione. La gestione associata è riferita in genere a tutte le attività di studio, indagine, coordinamento e gestionali che possono essere legittimamente esercitate in forma associata, ferme restando le attribuzioni e funzioni che la legge conferisce ai singoli enti e che da questi devono essere esercitate se non trasferibili.

Al fine di garantire il regolare funzionamento della gestione associata del servizio, sarà costituito presso L'Unione dei Comuni un ufficio "Servizio associato tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" per la gestione associata e coordinata degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in grado di svolgere le funzioni attribuite ai Comuni e loro Società Patrimoniali e all'Unione dal D.Lgs n°81/2008 e s.m.i. e specificatamente quelle affidate all'Unione con la presente convenzione, meglio definite al successivo art.4.

#### **Art. 3 – SCOPI E FINALITÀ DELLA GESTIONE ASSOCIATA**

La gestione associata ha lo scopo di organizzare un sistema unitario di Gestione della Sicurezza per i Comuni del territorio e le loro Società Patrimoniali e per l'Unione, finalizzato ad economizzare i costi ed uniformare tutte le procedure, anche amministrative, ma soprattutto di garantire, mediante la presenza di personale professionalmente idoneo, la consulenza specialistica necessaria ed un controllo costante e periodico degli adempimenti in materia, al fine di consentire ad ogni soggetto aderente di poter programmare correttamente tutti gli interventi necessari per ottemperare a quanto disposto dal D.Lgs n°81/2008.

Lo svolgimento del servizio sarà coordinato dall'Unione, al proprio interno, con un apposito ufficio denominato "Servizio associato tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" che si occuperà di attuare le azioni e tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro delegati all'Unione. Tale ufficio, al quale è preposto un Responsabile del servizio associato, curerà il coordinamento del servizio per i soggetti aderenti in relazione alle funzioni trasferite all'Unione, predisporrà uno "scadenzario" in materia di sicurezza per tutti i soggetti aderenti, al fine di mantenere un costante aggiornamento degli adempimenti periodici previsti dal decreto (riunioni, sopralluoghi, nomine, formazione, etc...) rapportandosi, di volta in volta, con il referente

che verrà indicato da ogni soggetto aderente o con il datore di lavoro nominato presso ciascuno di essi.

Il servizio delegato all'Unione verificherà lo stato di fatto esistente presso ciascun ente e programmerà percorsi comuni di formazione per tutto il personale dipendente dei soggetti aderenti. In particolare il servizio sarà organizzato e svolto in accordo con ogni singolo soggetto aderente, modificato e/o integrato in conformità alle disposizioni di legge vigenti nel tempo e secondo i seguenti principi:

- a) La figura del Datore di lavoro sarà individuata presso ogni soggetto aderente e sulla base delle vigenti disposizioni di legge ed in conformità alla organizzazione specifica di ciascun ente;
- b) La figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sarà nominato dal Datore di lavoro nella figura professionale individuata dall'Unione come previsto al successivo art. 4;
- c) La figura del Medico competente sarà nominato dal Datore di lavoro nella figura professionale, esterna ai Comuni ed all'Unione, individuata dall'Unione come previsto al successivo art. 4;
- d) Tutte le altre figure e soggetti attori in materia di sicurezza saranno individuate a livello di singolo ente secondo le modalità stabilite dalla legge e con il coordinamento del "Servizio associato tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" istituito presso l'Unione.

L'Unione adotta altresì con periodicità annuale e comunque in prima applicazione entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, il programma delle attività ordinarie a carico dell'Unione, trasmettendo ai soggetti aderenti l'elenco delle eventuali spese a proprio carico.

#### **Art. 4 – SERVIZI TRASFERITI**

Resta inteso che solo le funzioni derivanti dall'applicazione della normativa di cui al D.Lgs. n° 81/2008, esercitabili in forma associata, sono svolte dall'Unione, residuando in capo ai singoli soggetti aderenti le funzioni e competenze non trasferibili. In particolare sono trasferite ed attribuite all'Unione le seguenti competenze e funzioni:

- 1) Funzioni di assistenza e consulenza a beneficio di ciascun soggetto aderente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, attività di supporto ai Datori di lavoro presso i singoli soggetti aderenti;
- 2) Individuazione della figura di "Responsabile del servizio protezione e prevenzione". In particolare è attribuito all'Unione la competenza ad individuare una o più figure professionalmente qualificate che svolgano il servizio predetto presso i soggetti aderenti; gestione del rapporto con i professionisti incaricati e di questi con i singoli enti e Datori di lavoro;
- 3) Individuazione della figura di "Medico competente". In particolare è attribuito all'Unione la competenza ad individuare una o più figure professionalmente qualificate che svolgano il servizio predetto presso i soggetti aderenti; gestione del rapporto con i professionisti incaricati, organizzazione e gestione della sorveglianza sanitaria a beneficio di tutti i dipendenti dei soggetti aderenti;
- 4) Elaborazione e studio dei singoli modelli organizzativi-gestionali (Art.30 Decreto) da adottare ed utilizzare presso ciascun soggetto aderente, secondo le caratteristiche organizzative di ciascuno di essi;
- 5) Organizzazione dei corsi per la formazione e aggiornamento periodico obbligatorio per tutti i soggetti previsti dal D.Lgs n°81/2008 (Preposti, rappresentante lavoratori, etc.);

#### **Art. 5 – AMBITO TERRITORIALE**

I confini del territorio entro cui si svolgono i servizi di cui alla presente convenzione e funzioni connesse, corrispondono a quelli dei Comuni facenti parte dell'Unione e sottoscrittori della presente convenzione.

#### **Art. 6 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione ha durata di anni cinque con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione. In caso di revoca dei servizi dedotti nella presente convenzione all'Unione viene applicata la procedura prevista dall'art. 59 dello Statuto.

#### **Art. 7 – FORME DI CONSULTAZIONE**

Competente per la soluzione delle problematiche inerenti la gestione in forma associata dei servizi di cui alla presente convenzione è la Giunta dell'Unione. Alle sedute della Giunta che prevedono all'ordine del giorno la discussione in merito al servizio oggetto della presente convenzione, possono essere invitati a partecipare, oltre agli Assessori competenti per ogni singolo Comune e rappresentanti delle Società Patrimoniali degli stessi, dipendenti e consulenti dell'Unione, con specifica competenza tecnica e amministrativa, nonché i Datori di lavoro presso i soggetti aderenti. L'Unione si impegna a trasmettere ai soggetti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dagli organi (Giunta/Consiglio) dell'Unione relativi al servizio. In sede di conto consuntivo il Consiglio dell'unione trasmette ai consigli Comunali e alle Società Patrimoniali una relazione sullo stato di attuazione della convenzione.

#### **Art. 8 – DOTAZIONE ORGANICA**

Per l'organizzazione del servizio associato oggetto della presente convenzione, l'Unione potrà utilizzare, in aggiunta al proprio personale, unità di organico dipendenti da altri soggetti aderenti ed in genere ricorrere ad ogni forma di reclutamento del personale prevista dalla legge e dai CCNL di comparto vigenti nel tempo.

#### **Art. 9 – BENI STRUMENTALI**

I beni strumentali necessari a garantire il servizio, trasferiti eventualmente all'Unione con l'adesione alla presente convenzione, restano di proprietà e nell'utilizzo dei singoli soggetti aderenti. Qualora nel corso del presente accordo si renda necessario procedere all'acquisto di ulteriori beni da parte dell'Unione, anche da utilizzare a vantaggio di uno o più soggetti aderenti, gli stessi beni possono essere concessi in comodato ai soggetti interessati o acquisiti da questi a seguito di accordi con l'Amministrazione proprietaria.

#### **Art. 10 – RIPARTIZIONE DELLE SPESE**

Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico degli enti che aderiscono alla stessa. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso, nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti sostenute per il funzionamento e la gestione del servizio. Esse saranno previste nel bilancio dell'Unione e saranno ripartite tra gli enti interessati in funzione dei servizi erogati ad ognuno ed in proporzione al numero di dipendenti degli enti stessi alla data del 1 gennaio dell'anno di riferimento.

La gestione finanziaria del servizio avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale ed un rendiconto di gestione.

Restano a carico dei soggetti aderenti i costi connessi alle funzioni loro attribuite dalla legge e non trasferite all'Unione.

L'Unione si impegna a trasmettere ad ogni soggetto aderente:

- l'ipotesi di bilancio preventivo annuale nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai soggetti aderenti dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;
- il rendiconto di gestione nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto. Il bilancio del servizio è su base annua alla stregua dei bilanci degli Enti Locali.

Ogni qual volta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli comuni, ne danno comunicazione ai soggetti aderenti interessati i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci.

I soggetti aderenti dovranno versare gli oneri di pertinenza semestralmente e comunque l'ultima rata entro il 30/11.

#### **Art. 11 – RECESSO-REVOCA-SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE**

Il recesso di un soggetto aderente deve essere deliberato dall'Organo che ha approvato la presente convenzione, comunicato agli altri soggetti partecipanti entro il mese di aprile e ha effetto dal primo anno successivo a quello di adozione della delibera di recesso, salvo cause adeguatamente motivate che lo rendano impossibile. Il recesso di un soggetto aderente non fa venir meno la gestione associata del servizio per i restanti soggetti. La destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione, in caso di recesso di uno dei soggetti aderenti, verrà deliberata dalla Giunta dell'Unione, cercando un comune accordo. In ogni caso il soggetto recedente non può valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni. In caso di recesso o scioglimento dell'Unione o revoca dell'Unione della funzione e del servizio in oggetto, il personale eventualmente trasferito o comandato ritorna al soggetto aderente di provenienza, mantenendo il ruolo acquisito durante la permanenza nell'Unione.

Il recesso di un soggetto aderente fa venire meno il suo impegno a compartecipare alle spese della gestione associata solo con decorrenza dalla data di efficacia del recesso. Allo stesso modo, se a seguito del recesso di uno o più soggetti aderenti, si manifesti la necessità di non poter proseguire con la gestione associata per poca convenienza, inopportunità od altro, ciascun dei soggetti aderenti rimanenti è obbligato a compartecipare alle spese per obbligazioni e contratti, anche pluriennali, ancora in essere in capo all'Unione, ciascuno per la quota di partecipazione stabilita dalla Giunta a norma del precedente art.10 o per la quota stabilita specificatamente per la soluzione della vicenda contrattuale specifica.

#### **Art. 12 – ADESIONE DI NUOVI COMUNI**

Alla gestione associata di cui trattasi potranno successivamente aderire ulteriori Comuni o loro Società Patrimoniali, previa approvazione della convenzione da parte dei rispettivi organi consiliari. I nuovi soggetti aderenti dovranno farsi carico delle relative spese come previsto all'articolo 10 della presente convenzione.

#### **Art. 13 – CONTROVERSIE**

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i soggetti aderenti e l'Unione, anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

**Art. 14 – RINVIO**

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alla normativa vigente.

**Art. 15 – REGISTRAZIONE**

Il presente atto, composto da n° \_\_\_ pagine scritte e n° 15 articoli sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 131/1986 e successive modifiche ed integrazioni.

**Letto, approvato e sottoscritto.**

PER L'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO \_\_\_\_\_

PER IL COMUNE DI FANANO \_\_\_\_\_

PER IL COMUNE DI FIUMALBO \_\_\_\_\_

PER IL COMUNE DI LAMA MOCOGNO \_\_\_\_\_

PER IL COMUNE DI MONTECRETO \_\_\_\_\_

PER IL COMUNE DI PIEVEPELAGO \_\_\_\_\_

PER IL COMUNE DI POLINAGO \_\_\_\_\_

PER IL COMUNE DI RIOLUNATO \_\_\_\_\_

PER IL COMUNE DI SERRAMAZZONI \_\_\_\_\_

PER IL COMUNE DI SESTOLA \_\_\_\_\_

PER SERRAMAZZONI PATRIMONIO SRL \_\_\_\_\_

